

## IL TRIBUNALE DI CATANIA

# Sezione Quinta Civile

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistra	Kiunit
--	--------

dott. Francesco Cardile Presidente

dott. Giovanni Cariolo Giudice

dott. Giorgio Marino Giudice rel.

ha emesso la seguente

## **ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 12476/22 RGAC., posto in riserva all'udienza del 5 luglio 2024;

## promosso da

che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

opponenti

#### contro

## BARBARINO Avv. Domenico,

nato a Catania il 9.6.1965 (c.f. BRB DNC 65H09 C351K), elettivamente domiciliato in Catania Via Conte Ruggero n. 20 presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.;

**Oggetto**: Opposizione a decreto ingiuntivo. Compensi avvocato.

In fatto.

Con citazione notificata in data 3.10.2022

convenivano in giudizio

innanzi questo Tribunale l'Avv. Domenico Barbarino proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del resistente in data 18.7.2022 e notificato il 26.7 - 3 e 17.08.2022 per l'importo di  $\varepsilon$  22149.31. Esponevano che in data 17.10.2014 l'opposto aveva inviato un preventivo per le spese e i compensi relativi ad una causa di divisione pari a complessivi  $\varepsilon$  6039.07 di cui  $\varepsilon$  3000.00 per compensi, ed oltre ancora le spese per la trascrizione della domanda giudiziale. Deducevano di avere accettato tale preventivo e conferito procura all'opposto. Rilevavano inoltre di avere corrisposto la somma di  $\varepsilon$  4000.00, e di avere provveduto direttamente al pagamento delle somme di  $\varepsilon$  759.00 per contributo unificato,  $\varepsilon$  27.00 per marca ed  $\varepsilon$  565.00 per la relazione notarile. Esponevano quindi di dovere la minore somma di  $\varepsilon$  799.52 (differenza tra somma del preventivo e somme versate).

Si costituiva l'opposto contestando quanto dedotto dall'opponente, rilevando l'assenza di un valido contratto per la determinazione dei compensi. Rilevava di avere ricevuto la sola somma di € 3500.00 già portata a deconto della propria richiesta.

#### In diritto.

L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui infra.

Documentata in atti è l'attività espletata in favore degli opponenti nell'ambito del giudizio di divisione iniziato innanzi il Tribunale di Caltanissetta e proseguito innanzi il Tribunale di Gela (a seguito di ordinanza di incompetenza per territorio) (cfr. doc. in atti mai contestata).

Pacifico che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo. E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura *ad litem* costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.

Sul diritto al compenso dell'avvocato occorre ricordare che l'art. 13 comma 6, della 1.n.247/012 statuisce espressamente che i parametri si applicano: quando all'atto o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancata determinazione consensuale. Dalla riferita normativa consegue che il regolamento sui parametri trova applicazione in assenza dell'accordo delle parti sul compenso; il decreto, quindi, non potrà che applicarsi quando manchi l'accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al

pagamento. Da quanto illustrato ne consegue che per il diritto al compenso si prescinde dalla pattuizione cliente/avvocato, in quanto la legge statuisce che in mancanza di accordo cliente/avvocato il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.

Nel caso in esame il compenso in favore dell'Avv. Barbarino non può che essere regolato dalle tariffe professionali per due ordini di ragioni: a) non sussiste contratto scritto sulla determinazione dei compensi, atteso che alla e.mail del 17.10.2014 con cui l'opponente determinava le somme richieste per spese e compensi, non è mai seguita alcuna accettazione scritta (essendo necessaria la medesima forma per la stipula del contratto); b) nella procura alle liti a margine dell'atto di citazione del 23.02.2016 è espressamente indicato che "convengo con l'Avv. Barbarino la applicazione negoziale delle tariffe forensi approvate con DM 8.4.2004 n. 127".

Ciò posto deve essere rilevato che la previsione di applicazione di tariffe non più in vigore al momento della sottoscrizione della procura non può che essere inteso come generico riferimento alla applicazione delle tariffe forensi.

Nella specie – quindi - alla stregua della tariffa professionale applicabile *ratione temporis* (D.M. n. 55/14) e dello scaglione e parametro medio da applicare, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, i compensi professionali de quibus risultano pari ad € 18802.00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Dalla predetta somma va detratto l'importo di € 4000.00 riconosciuto come versato dall'opposto.

Ne residua una somma a titolo di compensi di € 14402.00 oltre accessori.

Quanto alle spese vive reclamate dall'opposto in € 2344.12, va osservato come lo stesso abbia riconosciuto in corso di causa l'avvenuto pagamento direttamente da parte degli opponenti della somma di € 1324.00: ne residua quindi una somma pari ad € 1020.12.

Ciò posto ne consegue che il d.i. opposto deve essere revocato (Cass. Civ. sez. III 25 maggio 1999 n. 5074; Cass. Civ. sez. lav. 12 dicembre 1998 n. 12521) e che parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 14402.00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge a titolo di compensi, ed € 1020.12 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.

Avuto riguardo al parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese processuali tra le parti, rimanendo il restante 1/2 a carico della parte opponente e liquidati come in dispositivo.

## P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

contro Barbarino Avv. Domenico, così provvede:

accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3169/22 e per l'effetto revoca il decreto opposto;

**condanna** parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 14402.00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge a titolo di compensi, ed € 1020.12 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;

compensa per metà le spese del giudizio;

**condanna** parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della restante metà delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2000.00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, Iva e C.P.A..

Così deciso nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, il 18 ottobre 2024

IL GIUDICE RELATORE dott. Giorgio Marino

IL PRESIDENTE dott. Francesco Cardile